

Avv. Guido Martinelli
Avv. Marilisa Rogolino
Avv. Biagio Giancola

Bologna, li 28/10/2021

Agli enti in indirizzo

Loro sedi

Circolare n. 13B/2021

Oggetto: **Provvedimento avvio RUNTS**

E' stato diffuso il **Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (MLPS) n.561 del 26 ottobre 2021 (vedi allegato)** che sancisce, ai sensi di quanto previsto dal d. m. n. 106/20, l'avvio del **Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)** la cui istituzione presso il MLPS è prevista dall'art.45 del decreto legislativo n.117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Si tratta a tutti gli effetti di una **"prima fase"** nella quale, in ossequio alle previsioni contenute nel successivo art.54 del Codice del Terzo Settore, viene in primo luogo definito il processo di trasmigrazione dei registri esistenti per quanto riguarda le sole **organizzazioni di volontariato (ODV)** e le **associazioni di promozione sociale (APS)** esistenti al giorno antecedente l'operatività del Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore.

Ma non solo, in quanto al sesto comma dell'unico articolo del nuovo DM 561/2021 viene stabilito che a partire **dal 24 novembre 2021** potrà essere effettuata la **presentazione delle istanze di iscrizione** in una delle sezioni del RUNTS ai sensi di quanto previsto dall'art.38 comma 1 del Regolamento introdotto con D.M. 106/2020 (**Regolamento di funzionamento del RUNTS**) da parte dei soggetti che vorranno **acquisire la nuova qualifica** di ETS (Ente del Terzo Settore).

Relativamente agli **enti iscritti all'anagrafe delle Onlus**, inoltre, il comma 7 unico articolo del recente decreto rinvia ad una **separata comunicazione** la definizione delle modalità attraverso cui l'Agenzia delle entrate effettuerà gli adempimenti previsti dall'art.34, commi 1 e 2 del DM 106/2020, anche ai fini della **presentazione delle richieste di iscrizione al RUNTS** da parte degli enti iscritti all'anagrafe delle Onlus.

Tornando alle ODV e alle APS, ovvero ai soggetti definiti al pari dello Onlus **"ETS di diritto"** nonché destinatari di un regime transitorio che decorre fin dal 1° gennaio 2018, è con il successivo **DM n.106 del 15 settembre 2020** (Regolamento di funzionamento del RUNTS) che, all'interno del Titolo VIII rubricato "Il popolamento iniziale del RUNTS" viene all'art.30 richiamato il provvedimento che doveva definire il termine a decorrere dal quale ha inizio il **processo di trasferimento** al RUNTS dei dati relativi agli enti iscritti nei **registri delle ODV e delle APS** delle regioni e province autonome e nel registro nazionale delle APS.

Termine che, secondo quanto prevede il primo comma dell'unico articolo del recentissimo DM 561/2021 è individuato nel prossimo **23 novembre 2021**. A partire da tale data e fino al **21 febbraio 2022** (quindi, con un periodo di 90 giorni) gli Uffici delle regioni e province autonome:

- provvederanno agli adempimenti di cui all'art.31, comma 1 del citato Regolamento ovvero i competenti uffici delle Regioni e delle province autonome comunicheranno telematicamente al RUNTS, con le modalità e sulla base del formato di cui all'allegato tecnico C del DM 106/2020, i dati in loro possesso relativi alle **APS e alle ODV già iscritte nei rispettivi registri alla data del 22 novembre 2021**, per le quali non siano in corso procedimenti di cancellazione;
- provvederanno agli adempimenti di cui all'art.31, comma 2 del DM 106/2020 ovvero i dati delle APS e delle ODV aventi **procedimenti di iscrizione o di cancellazione pendenti alla data del 22 novembre 2021** saranno comunicati telematicamente al RUNTS in caso di esito favorevole degli stessi.

Ciascun ufficio competente del RUNTS, prese in carico le informazioni di propria competenza disponibili sulla piattaforma informatica, procederà poi a verificare, **entro 180 giorni decorrenti dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 e 3 ultimo periodo** (quindi decorrenti dal 21 febbraio 2022), le posizioni dei singoli enti nel rispetto dei tempi procedurali previsti dal decreto ministeriale, fermo restando il perfezionarsi del silenzio assenso in caso di mancata emanazione di un procedimento espresso di diniego entro i suddetti 180 giorni.

Infine, come ribadito dal quinto comma articolo unico del recentissimo decreto, in applicazione di quanto previsto dall'art.38, comma 2 del DM 106/2020, i registri delle ODV e delle APS di cui alle rispettive leggi quadro n.266/1991 e n.383/2000, **rimangono operanti esclusivamente per i procedimenti di iscrizione e cancellazione pendenti alla data del 23 novembre 2021**; a conclusione degli stessi, i dati degli enti iscritti saranno trasferiti al RUNTS con le modalità di cui al suddetto decreto. Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 38, **con l'avvio del RUNTS cessano altresì le procedure di iscrizione all'anagrafe unica delle Onlus**, che rimane operante esclusivamente per i procedimenti di iscrizione e cancellazione pendenti alla data del 22 novembre 2021.

Cordiali saluti.

Avv. Guido Martinelli
